

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3212</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRIPODI GIROLAMO, BISIGNANI, CATANZARITI,  
FERRETTI, GUGLIELMINO, GIUDICEANDREA, TANI**

*Presentata il 13 agosto 1974*

### Norme per il riscatto degli alloggi dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Motivi di equità e soprattutto di giustizia ci spingono alla presentazione della presente legge che si riferisce al riscatto degli alloggi delle ferrovie dello Stato nelle città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

Come i colleghi sanno, la legislazione sul riscatto degli alloggi prevede delle agevolazioni sul prezzo in generale per tutti e in particolare per quelli delle città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, in quanto le costruzioni popolari ed economiche nelle suddette località, fino al 1950, furono costruite in gran parte con fondi delle addizionali istituite in conseguenza del terremoto del 1908 e di una sottoscrizione internazionale.

In base all'articolo 3 della legge n. 143 del 1963, che fa riferimento all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ed al primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 231, l'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato per gli alloggi costruiti a Messina, a Reggio e a Villa San Giovanni con proventi provenienti dai fondi delle addizionali avrebbe dovuto procedere al riscatto applicando le

seguenti riduzioni sul prezzo degli alloggi: 30 per cento (generale), +0,25 per ogni anno di occupazione, +20 per cento per i soli terremotati.

Ma la riduzione del 20 per cento l'azienda ferroviaria fino ad oggi non ha mai applicato avendo sempre sostenuto che non aveva costruito alloggi con proventi dell'addizionale.

Intanto nelle città di Messina, Reggio e Villa San Giovanni gli inquilini dell'INCIS, dell'IACP di Reggio, dell'Istituto Vittorio Emanuele di Messina hanno goduto delle particolari agevolazioni e con ciò si è creata una disparità di trattamento a tutto danno della categoria dei benemeriti lavoratori delle ferrovie dello Stato, i quali attraverso l'associazione inquilini case proprietà azienda autonoma ferrovie dello Stato di Reggio Calabria hanno rivendicato legittimamente in questi anni un trattamento uguale a quello goduto dagli inquilini degli altri enti.

Pertanto, noi riteniamo che metodi di equità e di giustizia consigliano di ovviare alla situazione e preghiamo gli onorevoli colleghi di approvare la nostra proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

Le agevolazioni per il riscatto degli alloggi, di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio 1963, n. 146; alla legge 30 marzo 1965, n. 225, e alla legge 15 luglio 1965, n. 605, si applicano agli alloggi costruiti direttamente o indirettamente dall'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, prima del 1950, a Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

### ART. 2.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è tenuta a provvedere al rimborso di quanto pagato in più agli inquilini che hanno già versato il prezzo del riscatto dell'alloggio in unica soluzione ed a provvedere al conguaglio del vecchio prezzo e del nuovo risultante dall'applicazione del disposto dell'articolo 1 della presente legge per gli inquilini che lo stanno ancora corrispondendo a rate mensili.

La stessa Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvederà a iscrivere in uno dei propri bilanci successivi all'approvazione della presente legge l'onere derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1.

### ART. 3.

Godono dei benefici di cui agli articoli precedenti i soli dipendenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o i loro legittimi eredi.